



COMUNE DI AGLIANO TERME

PROVINCIA DI ASTI

DETERMINAZIONE AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA N. 9 DEL 19/02/2026

OGGETTO:

Interventi di sostituzione caldaia scuola infanzia comunale. Affidamento e impegno di spesa. Cod. cig: BA65650AD6

L'anno duemilaventisei del mese di febbraio del giorno diciannove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO NOMINATO CON DECRETO SINDACALE N.01 DEL 07/01/2026

Premesso di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, dal Codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.1 in data 28 gennaio 2014, né di essere in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto;

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 15/12/2025 è stata approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

EVIDENZIATO che:

1. la sottoscritta arch. Daniela Di Bernardo Responsabile dell'Area Tecnica, nei limiti delle proprie competenze professionali, dichiara ai sensi degli artt. n. 6 bis della Legge n. 241/1990 e del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. n. 36/2023 ora in vigore, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con i soggetti dell'intervento in questione;
2. non sussistono cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Piano Integrato di attività e organizzazione semplificato del Comune di Agliano.

RITENUTO necessario e urgente la sostituzione della caldaia della scuola infanzia comunale, in quanto la stessa era obsoleta e non più riparabile;

INTERPELLATO l'operatore economico ditta GIORDANO G. & C. SNC, con sede in Via Roma N.50 - 14055 Costigliole d'Asti AT, P. IVA 01689170056, affidatario della conduzione impianti, che ha fornito preventivo per l'installazione di una nuova caldaia marca Riello Residence HM 30 IS presso scuola infanzia, compreso relativi accessori e manodopera, per un costo complessivo di € 3.206,00 cui somma IVA di legge al 22% per un totale di € 3.911,32.

Ritenuto in ossequio al principio di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, affidare alla stessa ditta tale installazione della suddetta caldaia, avallata da giusta competenza e professionalità della prestazione, alla luce dell'art. 49, comma 6, del Dlgs n. 36/2023 che consente di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

DATO ATTO che al contempo il D.lgs. 36/2023, nuovo Codice dei Contratti prevede che:

- trattandosi di appalto d'importo inferiore alla soglia comunitaria questa Stazione Appaltante può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

- l'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 49, comma 6, del Dlgs n. 36/2023 definisce che è "comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro."
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, ovvero le scritture private e i contratti ad esso riconducibili (come quelli stipulati sul MEPA) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro sono esenti dall'imposta di bollo.

RICHIAMATO l'art.192, D.lgs 267/2000 nel quale è stabilito che le P.A., prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, approvino apposita determina a contrattare, con la quale individuare gli elementi essenziali del contratto, i criteri di scelta del contraente e delle offerte, specificandone ragioni e motivazioni, in applicazione delle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita nell'ordinamento giuridico italiano

DATO ATTO, ai sensi del combinato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL e l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023, l'affidamento diretto in questione prevede la decisione a contrarre individuando oggetto, importo e contraente che unitamente alle ragioni della sua scelta è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

1. Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: fornitura e installazione di caldaia presso scuola infanzia comunale ;
2. Importo del contratto, al netto Iva: € 3.206,00;
3. Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
4. Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023;
5. Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento.

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto:

- all'art. 55 del D.LGS. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- all'art.58 del D.LGS. 36/2023 l'appalto, peraltro già di esiguo importo, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto già nella misura minima per garantire l'efficienza degli impianti;
- nel rispetto del principio di congruità del costo, di adeguatezza in relazione all'appalto, nonché dei principi generali di cui al titolo I del D.Lgs. 36/2023.

ACCERTATO CHE:

- l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine generale cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. n. 36/2023 per gli affidamenti art. 50, comma 1, lettera a), medesimo D.lgs. n. 36/2023, giusta dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 52, comma 1, stesso D.lgs. n. 36/2023, nonché del possesso dei requisiti di ordine

speciale ovvero di idoneità professionale, capacità economica, finanziaria e capacità tecnico-professionale in rapporto al servizio da svolgere, presentate dall'operatore e conservata agli atti d'ufficio;

- l'assunzione degli obblighi inerenti la Tracciabilità dei flussi finanziari e del patto di integrità approvato dall'ente;
- ai fini della regolarità contributiva, questo servizio ha proceduto a richiedere il documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per l'operatore economico in questione e risulta regolare – giusto documento Durc On Line Numero Protocollo INAIL_51695462, con scadenza al 18/03/2026 la stessa risulta regolare con il versamento dei contributi.

VISTA l'assenza di incompatibilità e conflitto di interesse in relazione allo svolgimento della procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90 e art. 16 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 7 del DPR 62/2013 - Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

ACQUISITO il CIG BA65650AD6 della procedura in oggetto al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e secondo le nuove modalità operative della Piattaforma Contratti Pubblici.

ACCERTATA la compatibilità della spesa con gli impegni assunti e con il rispetto della disciplina di bilancio;

RICHIAMATE le disposizioni previste dalla Direttiva 2011/7/Ue contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, recepite dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, nonché le modalità di verifica delle disponibilità di cassa in funzione del programma dei pagamenti e le connesse attività di attività di controllo.

ATTESTATO, sotto forma di "Visto di compatibilità monetaria", il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009 in merito all'obbligo, da parte dei funzionari, di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione tecnica mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 c. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

ACQUISITO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147 bis sopra richiamato.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 ora in vigore;
- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di organizzazione dell'Ente.

Per quanto sopra esposto, il Responsabile dell'Area Tecnica

DETERMINA

1. di APPROVARE integralmente la premessa, quale parte sostanziale della presente;
2. di AFFIDARE direttamente ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023 e per le ragioni esplicitate, alla ditta GIORDANO G. & C. SNC, con sede in Via Roma N.50 - 14055 Costigliole d'Asti AT, P. IVA 01689170056, l'intervento di fornitura e installazione di una nuova caldaia marca Riello Residence HM 30 IS presso scuola infanzia comunale, compreso relativi accessori e manodopera, per un costo complessivo di € 3.206,00 cui somma IVA di legge al 22% per un totale di € 3.911,32.
3. di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

4. di ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
5. IMPEGNARE, per l'affidamento in questione la somma lorda complessiva di € 3.911,32 così come di seguito imputata:

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BA6565	area	2026	94	08012	8530	8	1	U.2.02.0	3.911,32
0AD6	tecnica							1.09.003	

6. di RENDERE NOTO e dare atto che:
 - ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 l'appaltatore, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 impegnandosi in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva ai pagamenti relativi al presente affidamento, relativamente ai quali fornirà le coordinate e i nominativi dei soggetti autorizzati a operarvi. L'inadempimento di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del C.C;
 - non sussistono cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Piano Integrato di attività e organizzazione semplificato del Comune di Agliano Terme approvato.
7. di ESPRIMERE sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. e di acquisire il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147 bis sopra richiamato;
8. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo ai sensi del d.lgs. 267 del 18.08.2000 con effetto dalla data del visto del responsabile dell'area economico- finanziaria;
9. di PROVVEDERE all'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed alla pubblicazione dell'atto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013;
10. di CONFERMARE, nei limiti delle proprie competenze professionali, che la sottoscritta arch. Daniela Di Bernardo, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Agliano Terme dichiara, ai sensi degli artt. n. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con i soggetti affidatari dell'intervento in questione;
11. Di DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. di Torino entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 24/01/1971, n. 1199.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Di Bernardo Daniela